

AGRIGENTO PROVINCIA EST AMBIENTE SRL

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

(approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n.2 del 06/06/2017)

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 3 –LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	4
ART. 4 – CASI PARTICOLARI.....	5
ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	5
ART. 6 - ACQUISIZIONI DI VALORE TRA € 1.000 E € 40.000 (IVA ESCLUSA)	7
ART. 7 - ACQUISIZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A € 40.000 (IVA ESCLUSA)	8
ART. 8 - LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (IVA ESCLUSA).....	9
ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI	10
ART. 10 – LETTERA DI INVITO	11
ART. 11 – GARANZIE	11
ART. 12 – QUINTO D'OBBLIGO.....	12
ART. 13 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.....	12
ART. 14 – DURATA DEI CONTRATTI.....	12
ART. 15 – SUBAPPALTO.....	12
ART. 16 – CODICE UNICO GARA (CIG)	13
ART. 17 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA	13
ART. 18 – CONTRIBUTO ANAC	13
ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	13

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO –

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di lavori, di forniture e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 (di seguito anche codice) recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia. Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato d.lgs., del d.p.r. 207/2010 ss.mm.ii "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»." E' fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti che, per le parti non immediatamente abrogate, terranno luogo del detto d.p.r. 207/2010, secondo quanto disposto dal citato d.lgs 50/2016.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti pubblici per gli appalti pubblici di lavori, forniture di beni e di servizi il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria di euro 209.000, ovvero di quella periodicamente determinata con provvedimento della Commissione Europea.
3. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Istituto.
4. Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
5. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto dei principi soprandicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
6. Per quanto non previsto nel d.lgs. sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile, ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello stesso d.lgs..
7. Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del citato d.lgs., e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera di invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.

8. Il presente regolamento si applica altresì, limitatamente a quanto compatibile con la normativa di cui al comma 1, alle procedure di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, purché espletabili alla luce di quanto disposto dagli art. 37-38 del d.lgs. sopracitato, dalle leggi regionali e dalla legge 208/2015 di cui infra.

9. Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento aziendale, fermo quanto previsto al successivo comma.

10. Sono altresì da considerarsi spese economali, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale, di norma sotto il limite di euro 1.000, non sono effettuabili con il pagamento in contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal vigente regolamento interno di gestione delle casse economali, ma che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono una immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative a livello locale con gestione autonoma e diretta della spesa. Premesso che in ogni caso è fatto tassativo divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente Regolamento, la responsabilità della spesa urgente ed indifferibile è affidata al Responsabile del servizio che assume, pertanto, la figura di Funzionario Delegato, soggetto ad esclusiva responsabilità amministrativa e al quale compete l'osservanza dei principi del presente regolamento l'istruttoria interna con adeguata motivazione della spesa diretta e acquisizione dei preventivi.

12. Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.

14. In base alle disposizioni della precitata "legge di stabilità 2016" per alcune tipologie di beni e servizi quali per esempio carburanti, telefonia fissa e mobile ect, è obbligatorio l'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ; è comunque prioritario all'espletamento di autonoma procedura, anche se autorizzata/autorizzabile, utilizzare i sistemi telematici di negoziazione del mercato elettronico.

¹ Strumenti di acquisto e di negoziazione Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1)le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2)gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3)il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a cata

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi rientranti nella specifica competenza della Società, il Responsabile del Procedimento (RUP) viene nominato dal Rappresentante Legale della Società o dal Responsabile del servizio, nell'ambito ciascuno delle proprie.
2. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, secondo le direttive che verranno indicate dalle emanande linee guida ANAC, con il supporto dei dipendenti in servizio presso la Società in conformità a quanto previsto dall'art. 31 comma 4 del codice, per le varie fasi del procedimento di affidamento.
3. Nella scelta del contraente, il Responsabile si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge, verificandone i presupposti di legittimità.

ART. 3 –LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna inferiore ad € 209.000 (IVA esclusa) o diversa soglia stabilita dalla vigente normativa, nel caso in cui sussistano i presupposti giuridici ad effettuare le stesse, laddove di importo superiore a 40.000 euro, indicati dagli artt. 37- 38 del d.lgs. 50/2016 e dalla l. 208/2015.
2. Le procedure per l'esecuzione di lavori disciplinate dal presente regolamento sono consentite fino ad un importo massimo inferiore a € 1.000.000 (IVA esclusa), secondo quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. 50/2016 .
3. E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

ART. 4 – CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento è consentito altresì nei seguenti casi, sempre che rientranti nei limiti indicati all'art. 1:

a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alla amministrazione aggiudicatrice;

c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L'individuazione degli operatori economici avviene secondo quanto previsto dalle linee guida n.4 previste dall'articolo 36, comma7 [linee guida ANAC procedure sottosoglia].

2. L'affidamento di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato negli articoli seguenti:

a) a mezzo gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi indicativi annuali pubblicati sul sito internet della Società, con preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

b) a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6 del d.lgs. indicato all'art, 1 comma 1 e di cui al D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quanto indicato al comma 4 del presente articolo. Secondo l'art. 36 comma 6 bis per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.

3. In particolare, si può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro , nonché, per qualsiasi importo, attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

4. Salvo quanto previsto al punto 3, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, la Società procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, la Società opera o procede mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

5. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:

a) al minor prezzo, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.

6. Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal d.lgs. indicato all'art. 1, comma 1, e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera), mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

8. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;

- nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000 euro;

- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;

8. I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

9. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate o da Consip, laddove più favorevoli.

10. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:

- a) al minor prezzo, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.

11. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:

- a) al minor prezzo, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.

12. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui all'art. 35 comma 2 del codice, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.

13. Nei mercati elettronici di cui all'art. 35 comma 6 del codice, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi dell'art.35 comma 5 del codice.

ART. 6 - ACQUISIZIONI DI VALORE TRA € 1.000 E € 40.000 (IVA ESCLUSA)

1. L'acquisizione di beni, lavori e servizi nei limiti tra € 1.000 e € 40.000 (IVA esclusa) è effettuata mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

2. Per acquisizioni di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, il provvedimento va adeguatamente motivato da parte del RUP nominato.

3. Il responsabile del procedimento acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, secondo i criteri del presente regolamento e preferenzialmente tramite MEPA, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

4. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione del buono d'ordine alla ditta, previa assunzione di atto dirigenziale di individuazione del fornitore.

5. Per i contratti di forniture e servizi fino a 40.000 euro effettuati tramite strumenti centralizzati Consip,

non si procede alla verifica di quanto autocertificato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dall'operatore economico in ordine ai requisiti generali, se non a campione o dove vi sono fondati dubbi. L'Ufficio deve procedere autonomamente all'acquisizione del DURC nella fase del pagamento del corrispettivo contrattuale.

6. Per le acquisizioni di forniture di beni e servizi riconducibili alla fascia di importo di cui al suddetto articolo non sono applicabili, salvo che la specifica tipologia e complessità di gara non lo richieda, gli artt 77 (commissioni giudicatrici) e 97 (offerte anormalmente basse) del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 7 - ACQUISIZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A € 40.000 (IVA ESCLUSA)

1. L'acquisizione di beni e servizi oltre € 40.000 e sotto € 209.000 (IVA esclusa), per i lavori di importo compreso a € 40.000 e € 150.000 (IVA esclusa) ove consentita secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente regolamento, è effettuata fissando la procedura da seguire, i contenuti della lettera d'invito, il numero e le ditte da invitare, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile.

2. Sulla scorta del Capitolato tecnico predisposto dagli uffici, si interpellano almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura. Quando lo richieda la difficoltà o la complessità della fornitura o del servizio, può essere limitato il numero di candidati idonei che verranno invitati a presentare un'offerta e a negoziare, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando ci si avvale di tale facoltà, vanno individuati preventivamente i criteri oggettivi, non discriminatori di selezione, il numero minimo dei candidati che si intendono invitare, e, ove si ritenga opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

3. Fatte salve le procedure espletate su MEPA, l'esame delle offerte e della documentazione a corredo avviene in seduta pubblica, ovvero in casi particolari e motivati come, esemplificativamente, la ricezione di una sola offerta, non pubblica, ad opera del Responsabile del Servizio. di cui all'art. 2 e/o del responsabile del procedimento, alla presenza di due dipendenti della Società in qualità di testimoni.

4. Le offerte tecniche e le eventuali campionature nel caso di adozione del criterio del minor prezzo sono valutate da appositi referenti tecnici in possesso di specifiche competenze individuati dal Responsabile del servizio precedente.

5. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa per la Società con il fornitore selezionato.

6. Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo atto dirigenziale predisposto dall'ufficio competente e successiva sottoscrizione del medesimo in via elettronica.

ART. 8 - LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (IVA ESCLUSA)

1. L'acquisizione di lavori di importo compresa tra € 150.000 e € 1.000.000 (IVA esclusa), ove consentita secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente regolamento, è effettuata fissando la procedura da seguire ovvero mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento
3. Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
4. Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10 del codice, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
5. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice, si applicano le previsioni di cui al comma 2.
6. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione di lavori, beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale da parte della Società delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;
- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.

2. L'elenco delle procedure che si intendono espletare ai sensi del presente regolamento divulgato, preventivamente tramite il sito internet dell'Istituto ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse, indagini di mercato, ovvero in coerenza con i principi di trasparenza dare informazione preventiva e propedeutica alle procedure da espletare, nel qual caso i fornitori che hanno manifestato interesse vengono tutti invitati, salvi casi eccezionali e motivati.

Il termine di pubblicazione è riducibile a 5 gg. nel caso di urgenza.

3. Per quanto riguarda gli acquisti sul Mepa, nel caso di invito esteso a tutti i fornitori abilitati al Bando attivo di riferimento, non è necessario far precedere l'invio della Richiesta di Offerta dalla pubblicazione dell'avviso sul profilo della Società e sulla Sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Per importi inferiori ad Euro 1.000, in caso di motivata urgenza e/o per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, il Responsabile del servizio è autorizzato ad emettere direttamente ordini di acquisto con affidamenti diretti, previa adeguata istruttoria documentata nel fascicolo di gara circa le ragioni e le motivazioni della scelta.

5. La procedura, fatta eccezione di quanto previsto al punto 3, prende l'avvio con la determina/decreto a contrarre/lettera di invito in cui si definiscono, oltre all'esigenza che si intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime dei/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta. Le attività delineate si articolano in due fasi: a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.

6. Solo nel caso di acquisti connotati da urgenza ed emergenza in cui i tempi procedimentali siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento, tali da creare pregiudizio alla continuità delle attività istituzionali, potranno essere emessi ordini per fronteggiare l'emergenza, previa istruttoria informale, avvisi esplorativi con termini ridotti e/o acquisizione di preventivi tramite le vie brevi, e formalizzazione dell'affidamento con provvedimento adeguatamente motivato e corredato dell'istruttoria svolta e dei criteri di selezione del contraente.

7. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 comma 2 lettera b) dello stesso Codice, da avviare per ragioni tecniche o per la tutela di diritti esclusivi con fornitori ed esecutori determinati, devono essere precedute da preventiva pubblicazione dell'atto di autorizzazione a contrarre sulla Sezione Amministrazione Trasparente, atto opportunamente corredato dalla dichiarazione di responsabilità e/o relazione debitamente motivata da parte del Responsabile richiedente, pubblicazione da effettuarsi nel rispetto dei termini di legge (15 gg.) riducibili a 5 gg. nei soli casi di urgenza.

ART. 10 – LETTERA DI INVITO

La lettera d'invito deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:

- a. oggetto dell'acquisizione o prestazione;
- b. caratteristiche tecniche e qualità del bene, servizio richiesto e il suo importo complessivo stimato;
- c. i requisiti generali, eventuali requisiti di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- d. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di vincolatività della stessa;
- e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f. il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g. la misura delle penali;
- h. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i. l'eventuale richiesta di garanzie;
- j. l'indicazione dei costi della sicurezza;
- k. il nominativo del RUP.
- l. schema del contratto e del capitolato tecnico, se predisposti;
- m. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art.97, comma 8, del decreto, purchè pervengano almeno dieci offerte valide;
- n. il criterio di aggiudicazione prescelto.

ART. 11 – GARANZIE

Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. richiamato dall'art. 1, comma 1, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione/prestazione.

ART. 12 – QUINTO D’OBBLIGO

1. Qualora nel corso dell’esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l’appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

ART. 13 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Ordinariamente i lavori, i servizi e i beni acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara.

2. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell’esecuzione.

3. Nel caso di acquisti di materiale a stock o transito l’assenza di Non Conformità registrate in fase di accettazione della fornitura e/o di impiego del prodotto, secondo le procedure interne è considerata autorizzazione alla liquidazione della fattura.

4. L’attestazione di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa all’ufficio che ha espletato la procedura di affidamento ai fini della liquidazione della fattura.

5. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali.

6. Gli uffici della Società provvedono costantemente all’acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di lavori, beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 14 – DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga (cosiddetta tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società.

2. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società.

ART. 15 – SUBAPPALTO

E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di subappaltare a terzi l’esecuzione di tutto o parte della fornitura di lavori, beni e servizi senza l’autorizzazione scritta della Società e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 16 – CODICE UNICO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, il RUP è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente regolamento.

ART. 17 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Il RUP è tenuto a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 18 – CONTRIBUTO ANAC

1. La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio della Società e resta permanentemente pubblicato sul sito internet della Società.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, *nonché alla normativa regionale applicabile*. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, *nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione*, prevalgono automaticamente sul presente regolamento.